

Prot. n. \_\_\_\_\_

del \_\_\_\_\_



Provincia di Lecco

**Direzione Organizzativa VI – Lavoro e Centri per l'Impiego  
Servizio Collocamento Disabili e Fasce Deboli**

**PATTO DI ADOZIONE**

Vista la Legge 12 marzo 1999, n.68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e s.m.i. ed in particolare l'art. 11, che prevede la stipula da parte degli Uffici competenti di convenzioni con i datori di lavoro, aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali della Legge 68/99.

Vista la L.R. 4 agosto 2003, n. 13 "Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate".

Vista la delibera della Commissione Unica Provinciale del 12 dicembre 2003.

Viste le deliberazioni della Giunta Provinciale n. 341 del 16.10.2008 e n. 64 del 06.03.2012.

Vista la convenzione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ stipulata ai sensi dell'art. 11 L. 68/99 fra la Provincia di Lecco e l'Azienda.

**TRA**

La Provincia di Lecco (da qui in poi denominata "Servizio"), con sede a Lecco in Piazza Stazione n. 4, C.F. 92013170136, rappresentata dal Dirigente della Direzione Organizzativa VI – Lavoro e Centri per l'Impiego Servizio Collocamento Disabili e Fasce Deboli

**E**

L'Azienda \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_,

P.Iva \_\_\_\_\_ rappresentata da \_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

- 1) L'Azienda si farà carico di una adozione lavorativa a favore di una persona disabile iscritta al Servizio Collocamento Disabili e inserita nella graduatoria di cui all'art. 8 L.68/99.
- 2) L'Azienda si impegna ad erogare un corrispettivo economico annuo di €. 6.500,00 per i costi di erogazione di una Borsa Lavoro a favore del tirocinante e per i costi delle azioni di tutoraggio.
- 3) L'Azienda potrà computare il tirocinante come unità utile ai fini della "quota d'obbligo" per l'intera durata del patto.
- 4) Il "patto di adozione lavorativa a distanza" avrà una durata di 12 mesi, rinnovabili. In caso di interruzione per cause non imputabili all'Azienda il Servizio potrà proporre altro candidato.
- 5) L'Azienda potrà interrompere l'adozione lavorativa qualora si presentasse l'opportunità di procedere a regolare assunzione di un lavoratore disabile.
- 6) L'Azienda si impegna a dare immediata comunicazione di eventuali difficoltà che potessero ripercuotersi negativamente sugli impegni sottoscritti nel presente accordo.
- 7) Il presente accordo può essere risolto nei casi in cui l'Azienda non rispettasse quanto stabilito al punto 2, nel qual caso verranno ripristinate le ordinarie procedure di copertura della quota d'obbligo.
- 8) Il presente accordo avrà durata dal 01/\_\_\_ / \_\_\_\_ .

Letto, confermato e sottoscritto.

Timbro e firma azienda

Lecco, li \_\_\_\_\_

x la Provincia di Lecco  
**Il Dirigente**